




**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova



**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SEDUTA DEL 14/12/2010**

**N. 62**

**OGGETTO:** Adozione del Regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario.

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di dicembre, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di 1ª convocazione.


		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi		X		14)	Massari Federico		X	
4)	Boggiano Massimo	X			15)	Mondello Gabriella		X	
5)	Brizzolara Gabriella			X	16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Chiappara Massimo	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Daneri Marco Luigi	X			19)	Stefani Guido	X		
9)	Dasso Lorenzo	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Elia Vito		X		21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine		X		Presenti n. 14 Assenti n. 7				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.

Si dà atto del rientro in aula del Cons. Torchio (ore 15:50) – Presenti n. 14



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Su** relazione del Sindaco Giuliano Vacarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

**Visto** il Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 18 il quale prevede l'obbligo di istituzione del Consiglio Tributario, già previsto dall'art. 44 del D.P.R. 600/1973, con il compito di coadiuvare la Giunta e gli Uffici non solo nell'attività di accertamento dei tributi erariali, ma anche in generale nella materia delle entrate;

**Dato atto** che il suddetto art. 18 modifica, con l'obiettivo di rafforzarla, la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento aumentando la percentuale di compartecipazione dal 30% al 33%;

**Dato atto** che il Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 prevede un interscambio di dati e comunicazioni tra Comuni ed Agenzia delle Entrate in occasione dell'emissione di avvisi di accertamento, finalizzati ad acquisire maggiori dati per l'accertamento del reddito complessivo;

**Ritenuto**, quindi dover provvedere all'approvazione del Regolamento per l'istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario;

**Tenuto conto** che non è stato ancora emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni ai Comuni;

**Tenuto conto** che non è ancora stato approvato il Decreto Ministeriale che dovrebbe individuare i tributi su cui calcolare la quota pari al 33% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo per la determinazione di quanto spettante ai comuni che hanno contribuito all'accertamento;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, alla luce di quanto sopra esposto, riservarsi la necessità e l'opportunità di provvedere ad eventuali integrazioni e modificazioni del Regolamento oggetto della presente proposta deliberativa;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 21/10/2010, divenuta esecutiva, con la quale il Comune di Lavagna ha provveduto ad aderire al protocollo di intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'Anci per l'incremento dell'azione di contrasto al fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale;

**Dato atto**, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 10/12/2010;

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 10/12/2010;



**Rilevato** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Ferrari Milena;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un successivo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.**

**Il Sindaco – Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:


- presenti n. 14 (assenti i Cons. Barbieri, Brizzolara, Elia, Imperato, Massari, Mondello e Nucera), votanti n. 14, favorevoli n. 14

### **DELIBERA**

- 1) Di adottare il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - riservandosi di apportare ogni modificazione ed integrazione si rendessero necessari alla luce dell'emanazione dei decreti attuativi.
- 2) Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio in analogia disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3) Di dare atto che il presente Regolamento sarà oggetto di ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 85, 3° comma dello Statuto Comunale.
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ferrari Milena, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

FM/fs



Regolamento del Consiglio n. 62 del 14 DIC. 2010



**COMUNE DI LAVAGNA  
PROVINCIA DI GENOVA**






**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**



## INDICE

<b>TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO</b>	<b>pag 3</b>
ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
ART. 2 COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 3
<b>TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO</b>	<b>pag 4</b>
ART. 3 COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	pag 4
ART. 4 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'	pag 4
ART. 5 DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA	pag 5
ART. 6 FORMAZIONE DELL'ELNCO DEI CANDIDATI	pag 5
ART. 7 ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag.5
<b>TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO</b>	<b>pag 6</b>
ART. 8 SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag 6
ART. 9 CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE	pag 6
ART.10 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag 6
ART.11 TERMINI	pag 7
ART.12 RIMBORSO SPESE	pag 7





## TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

### ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di Lavagna in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 44 comma terzo e dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, quale organo consultivo della Giunta Municipale, il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune e la Giunta Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione fiscale.

### ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione e trasmesse al comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.


Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere

dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione.

Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.





## TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

### ART. 3 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

Il Consiglio Tributario è composto da 3 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

Non sono previste nomine di supplenti.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 4, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.

Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.


### ART. 4 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
- c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- I parlamentari;
- I consiglieri regionali;
- I consiglieri provinciali e comunali;
- I funzionari e gli impiegati dell'Agenzia delle Entrate al cui distretto appartiene il Comune di Lavagna in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, nonché i dipendenti del Comune;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- i condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
- i contribuenti morosi per accertamenti erariali o per tributi locali definitivamente accertati ed esigibili finchè perdura lo stato di morosità;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado;
- i magistrati in attività di servizio.



## ART. 5 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Consiglio Tributario dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di elezione o dalla data di immediata eseguibilità.

I componenti del Consiglio Tributario sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Le determinazioni da trasmettere al Comune saranno, però, sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

Le funzioni del segretario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente all'Area Finanziaria designato dal Sindaco.

## ART. 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale sul sito internet o tramite altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.

I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.

Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispose apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio tributario.

L'elenco dei candidati ha una validità di cinque anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

## ART. 7 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO


I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6.


Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze.

In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti. All'atto della elezione viene individuato, con apposita successiva votazione in cui ciascun consigliere esprime una sola preferenza, il Presidente.

I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.

I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.





## TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

### ART. 8 - SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

Le sedute non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco, l'Assessore alle Finanze e Tributi o un assessore da lui delegato.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a

ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario.

Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun consigliere di assentarsi qualora venisse esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali, o un rapporto di associazione, di gerarchia di lavoro, di dipendenza o qualora esista un rapporto di debito o di credito.

L'inosservanza dei commi precedenti comporta l'invalidità della relativa determinazione.

### ART. 9 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del consigliere più anziano di età, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco.

In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 6 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

La riunione del Consiglio Tributario è valida con la presenza di due componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.


### ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e



dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.



#### **ART. 11 - TERMINI**



Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 del presente regolamento, Il Consiglio Tributario, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, deve trasmettere agli Uffici Comunali competenti, nel termine di 60 giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

#### **ART. 12 - RIMBORSO SPESE**


Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un rimborso spese di per ogni seduta, pari a quello percepito dai membri delle commissioni consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto.


**Il Sindaco**  
(G. Vaccarezza)



**Il Segretario Generale**  
(Concetta Orlando)



Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data 17 DIC. 2010 e contestualmente pubblicata sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



**Il Messo Comunale**



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
(Concetta Orlando)

